



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 39 DEL 15.06.2022

GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO

NEL PORTO DI ORTONA

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il Decreto 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione, riguardante le ordinanze di polizia marittima;
- VISTO** inoltre l'art. 77 dello stesso Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione, riguardante i rifiuti di bordo delle navi;



- VISTA** la Legge 29 settembre 1980, n. 662 recante *“Ratifica ed esecuzione della Marpol 73 (convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi)”*;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Salute 22 maggio 2001 recante *“Misure relative alla gestione e distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali”*;
- VISTO** il D. Lgs. n. 152/2006 così come da ultimo modificato ed integrato, recante *“Norme in materia ambientale”*;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014 n. 120, recante *“Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”*;
- VISTO** il D. Lgs. n. 197 in data 08/11/2021, recante *“Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/68/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE”*;
- POSTO** che, in base all’art. 5 del succitato D. Lgs. n. 197/2021, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso Decreto, le Autorità competenti per ciascun porto predispongono, approvano e rendono operativo il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;
- CONSIDERATO** che, nel porto di Ortona, già con Ordinanza della locale Capitaneria di Porto n. 28 in data 21/06/2009, veniva approvato e reso esecutivo il Regolamento per l’organizzazione della gestione dei rifiuti nel medesimo scalo;
- RITENUTO** di dover nell’immediato provvedere, alla luce di tutto quanto sopra, ad una disciplina specifica per la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nel porto di Ortona, ciò in via transitoria ovvero nelle more della redazione, nonché dell’approvazione e dell’attuazione del nuovo Piano così come da ultimo dovuto in base al summenzionato D. Lgs. n. 197/2021, il tutto per il continuo perseguimento delle giuste condizioni di tutela dell’ambiente ovvero dell’igiene pubblica e della salute umana;
- SENTITO** in proposito il Dirigente Tecnico di questa Autorità, ciò anche per le funzioni segretariali ad egli temporaneamente attribuite con precedente Delibera presidenziale dello stesso Ente n. 01/2022;

**TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO,
ORDINA:**

ART. 1

Con decorrenza immediata, è approvato e reso operativo – fino all’emissione di un nuovo apposito provvedimento – l’annesso *“Regolamento per la gestione in fase transitoria dei rifiuti prodotti a bordo delle navi e dei residui del carico nel porto di Ortona”*.



ART. 2

Per tutto quanto non in contrasto con il presente provvedimento ovvero con il regolamento ad esso allegato, è fatto salvo tutto quanto stabilito da ordinanze e regolamenti o provvedimenti locali comunque denominati che siano già vigenti in materia.

ART. 3

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo interessato.

ART. 4

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006 così come da ultimo modificato ed integrato.

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE IN FASE TRANSITORIA DEI RIFIUTI PRODOTTI A BORDO DELLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO NEL PORTO DI ORTONA

ARTICOLO 1 (Introduzione)

Il presente Regolamento è finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui agli allegati I, IV e V della MARPOL 73/78, alle disposizioni del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni, relativamente al conferimento ed alla raccolta dei rifiuti di qualsiasi genere prodotti a bordo delle navi, compresi i pescherecci e le unità da diporto, e dei residui del carico nell'ambito della rada e del porto di Ortona.

Il subentrato Decreto Legislativo n. 197/2021, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, ha la finalità di proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di garantire il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilità e l'uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento dei rifiuti stessi presso tali impianti.

Il provvedimento attuativo di "*Recepimento della Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la Direttiva 2000/59/CE*" disciplina l'obbligo per le Autorità di Sistema Portuale di elaborare un Piano di raccolta e gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni del decreto citato e dei criteri indicati nell'Allegato 1 nonché di dotarsi di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione del porto o al traffico registrato nell'ultimo triennio.

Il principio fondamentale a cui si ispira il presente Regolamento è desumibile dall'art. 7 del D.Lgs. 197/2021, che disciplina che "*Il comandante di una nave che approda in un porto dello Stato, prima di lasciare tale porto, conferisce tutti i rifiuti presenti a bordo a un impianto portuale di raccolta tenendo in considerazione le pertinenti norme in materia di scarico previste dalla convenzione MARPOL.*"

Nelle more della predisposizione ed approvazione del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti nel rispetto del decreto sopra citato e dell'effettuazione delle procedure della gara ad evidenza pubblica per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta nonché per l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti nel porto di Ortona, **il conferimento degli stessi dovrà comunque essere garantito a mezzo di Ditte qualificate**, preventivamente reperite dalle Agenzie marittime raccomandatarie delle navi e/o dagli altri soggetti interessati, iscritte nel registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione tenuto da questa Autorità di Sistema Portuale e all'Albo nazionale gestori ambientali in conformità all'art. 212 comma 5 del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni delle ordinanze e dei regolamenti o dei provvedimenti locali comunque denominati che siano già vigenti in materia di legislazione ambientale.

ARTICOLO 2 (Definizioni)

Al fine del presente regolamento, si intende per:



Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

- **nave**: un'imbarcazione di qualsiasi tipo che opera nell'ambiente marino, inclusi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, e le imbarcazioni galleggianti;
- **«convenzione MARPOL»**: la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662 e, per quanto riguarda il Protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438;
- **Rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- **Rifiuti prodotti dalla nave (art. 2, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 197/2021)**: tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, le acque di sentina e le acque reflue prodotti durante le operazioni di servizio o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, II, IV, V, e VI della Convenzione Marpol nonché i rifiuti accidentalmente pescati;
- **Residui del carico (art. 2, comma 1, lett. e) D. Lgs. n. 197/2021)**: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico a bordo che rimangono sul ponte, nella stiva o in cisterne, dopo le operazioni di carico e scarico, comprese le eccedenze di carico e scarico e le fuoriuscite, siano essi umidi, secchi o trascinati dalle acque di lavaggio, ivi comprese le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui. Fanno eccezione le polveri del carico che rimangono sul ponte dopo che questo è stato spazzato o la polvere presente sulle superfici esterne della;
- **rifiuti accidentalmente pescati**: i rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca;
- **Impianto portuale di raccolta (art. 2, comma 1, lett. f) D. Lgs. n. 197/2021)**: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile, sito all'interno del porto che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi;
- **Gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- **Gestore portuale**: impresa (o associazione di imprese), selezionata con procedura di evidenza pubblica, debitamente iscritta all'Albo Gestori Ambientali, titolare della concessione del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi; esso riveste la funzione di **detentore** dei rifiuti prodotti dalle navi;
- **Luogo di produzione**: per quanto concerne i rifiuti prodotti dalle navi deve considerarsi luogo di produzione **il porto** che l'**art. 2, comma 1), lett.i) del D. Lgs. n. 197/2021** definisce come luogo o area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto. Compresa la rada antistante destinata all'attesa all'ancora delle navi.
- **Produttore**: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale (**comando nave**), o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore) (art. 183 comma 1 lettera f D.Lgs. 152/2006).
- **Raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresa la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera mm ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento (**combinato disposto art. 183, comma 1, lett. o) D. Lgs. n. 152/2006 ed art. 3, punto 10, Direttiva n. 98/2008/CE**);



Ai sensi del punto 16) dei "considerando" della Direttiva n. 98/2008/CE, nell'ambito della definizione di raccolta, il deposito preliminare di rifiuti è inteso come attività di deposito in attesa della raccolta in impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero o smaltimento. Nell'ambito della gestione dei rifiuti prodotti dalle navi, la definizione di deposito preliminare si sovrappone a quella di deposito temporaneo, nel senso che nell'ambito portuale il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi deve fare ricorso ad una sorta di deposito temporaneo di 2° livello, se così si può dire, poiché il raggruppamento dei rifiuti negli impianti portuali, mobili o fissi che siano, non può che avvenire successivamente al ritiro dei rifiuti medesimi dalle navi che li hanno prodotti. Infatti, il ricorso al deposito temporaneo è possibile nel luogo in cui gli stessi rifiuti sono prodotti ed in questo senso sarebbe da considerarsi propriamente quale luogo di produzione la stessa nave. Tuttavia, alle luce della necessità di considerare il porto quale luogo di produzione dei rifiuti prodotti dalle navi, poiché all'interno di esso si svolge l'attività che ha dato origine ai rifiuti (approdo di navi – operazioni di sbarco/imbarco merci – etc) è consequenziale considerare applicabile il concetto di raccolta alla fattispecie che vede il gestore del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi procedere preliminarmente al ritiro degli stessi dai vari vettori marittimi, all'eventuale raggruppamento temporaneo degli stessi e quindi alla raccolta per il loro trasporto.

- **Trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti conferiti dai Comandanti delle navi con appositi mezzi dalla nave alla successiva fase di gestione dei rifiuti (deposito temporaneo, stoccaggio, recupero o smaltimento) e secondo quanto previsto dall'art. 193 del D.lgs 152/2006;
- **Deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni di cui all'art. 185 bis del D.lgs. n. 152/2006. Per luogo in cui gli stessi sono prodotti si intende il porto.
- **Stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'All. B alla parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'All. C alla citata parte quarta;
- **Raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico (art. 183, comma 1, lett. p) D. Lgs. n. 152/2006);
- **Smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte quarta del decreto Dlgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- **Sterilizzazione:** processo di trattamento dei rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati dalle navi provenienti da Paesi extra UE; la sterilizzazione che precede lo smaltimento in discarica deve garantire l'abbattimento della carica microbica secondo le modalità tecniche di cui all'art. 3, comma 4, del D.I. 22 maggio 2001;
- **Porto:** infrastruttura di trasporto destinata al compimento delle operazioni inerenti allo svolgimento del traffico marittimo. Secondo le definizioni comunitarie: specifica area terrestre e marittima comprendente impianti e attrezzature intesi ad agevolare la sosta e l'approdo delle navi e le operazioni commerciali di trasporto marittimo.
- **Rada:** Spazio di mare, riparato da onde e venti, che offre alle navi la possibilità di un temporaneo ormeggio;
- **Peschereccio:** qualsiasi nave equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;



Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

- **Imbarcazione da diporto:** i natanti con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 ed i 10 metri, le unità navali, con scafo di lunghezza compresa tra i 10 ed i 24 metri e le navi da diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione, destinati all'utilizzo sportivo o ricreativo e non impegnati in attività commerciali.
- **Autorità:** l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- **Capitaneria di Porto:** la Capitaneria di Porto di Ortona.
- **Ditta qualificata:** è il soggetto abilitato, individuato dalle Agenzie Marittime per conto delle unità navali, incaricato del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi scalanti il porto, iscritta nel registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione e all' Albo nazionale gestori ambientali in conformità all'art. 212 comma 5 del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152.

ARTICOLO 3 (Ambito di applicazione)

Il presente regolamento si applica:

- a. a tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano nel porto di Ortona;
- b. a tutte le unità stanziali nell'approdo turistico del porto di Ortona.

ARTICOLO 4 (Esclusioni)

Il presente regolamento non si applica:

- a. alle navi adibite ai servizi portuali;
- b. alle navi militari, da guerra ed ausiliarie;
- c. alle altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali.

ARTICOLO 5 (Notifica anticipata dei rifiuti)

L'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della nave, l'agente raccomandatario, o il comandante di una nave, che rientra nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, diretto verso il porto di Ortona, compila in modo veritiero e preciso il modulo di cui all'allegato 2 del D.Lgs. 197/2021 "Modulo di notifica anticipata per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta" e trasmette tutte le informazioni in esso contenute alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale:

- a) almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di Ortona;
- b) non appena la destinazione del porto di Ortona è nota, qualora conosciuta a meno di 24 ore dall'arrivo;
- c) prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.



Le informazioni della notifica anticipata dei rifiuti sono disponibili a bordo, preferibilmente in formato elettronico, almeno fino al successivo porto di scalo e, su richiesta, sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri.

L'Autorità marittima trasmette in modo tempestivo le informazioni contenute nel foglio di notifica pervenute agli uffici dell'Autorità Marittima per le rispettive azioni di competenza.

Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai pescherecci di stazza inferiore a 300 GT.

Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che ai sensi del D.Lgs. 197/2021 non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prima di lasciare ciascuno dei porti di approdo, forniscono le informazioni in forma cumulativa all'Autorità di Sistema Portuale del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalle stesse ed i residui del carico.

ARTICOLO 6 (Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave)

È fatto obbligo a tutte le navi che fanno scalo o stazionano nel porto di Ortona, di conferire i rifiuti prodotti a bordo prima di lasciare il porto ad una ditta qualificata alla gestione del rifiuto, preventivamente reperita dalle Agenzie marittime raccomandatarie delle navi e/o dagli altri soggetti interessati iscritta nel registro ex art. 68 del Codice della Navigazione e all'Albo nazionale gestori ambientali in conformità all'art. 212 comma 5 del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, fatte salve le disposizioni in deroga di cui ai commi successivi, tenendo in considerazione le pertinenti norme in materia di scarico previste dalla convenzione MARPOL.

In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la nave potrà procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti, previa autorizzazione della Autorità marittima, alle seguenti condizioni:

- che dalle informazioni fornite, la Autorità marittima, avvalendosi dell'Autorità sanitaria marittima e del chimico del porto ove lo ritenga necessario, accerta che la nave ha una sufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo;
- che la nave fa scalo nella zona di ancoraggio solo per meno di 24 ore o in condizioni meteorologiche avverse, a meno che tale zona sia stata esclusa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs 197/2021.

La Capitaneria di Porto chiede alla nave di conferire, prima della partenza, tutti i propri rifiuti se, sulla base delle informazioni disponibili, non può essere accertato che nel successivo porto di scalo siano disponibili adeguati impianti portuali per la raccolta oppure se il successivo porto di scalo non è noto.

Prima di procedere al ritiro dei rifiuti dalla nave, la Ditta qualificata dovrà accertarsi che la nave in questione sia già in libera pratica sanitaria.

Il servizio di raccolta rifiuti di cui al presente articolo dovrà essere effettuato dalla Ditta qualificata con personale adeguatamente qualificato, munito di apposite attrezzature ed indumenti atti a prevenire la trasmissione o diffusione di agenti patogeni eventualmente presenti nei rifiuti ritirati.



Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

La raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuata con appositi mezzi (imbarcazione e/o veicolo), muniti di cassoni a tenuta stagna che impediscano la perdita dei rifiuti o il colaggio degli stessi durante il trasporto al luogo di trattamento o smaltimento.

Il trasbordo dei rifiuti dalla nave ai mezzi di raccolta dovrà essere effettuato dall'equipaggio della nave direttamente sul mezzo nautico/veicolo, di massima in ore diurne e con condizioni meteo favorevoli.

La Ditta individuata per l'espletamento del servizio su ciascuna unità navale, dopo il conferimento dei rifiuti dovrà rilasciare alla nave apposita ricevuta comprovante l'operazione effettuata e riportante i seguenti dati:

- Dati identificativi della ditta individuata;
- Dati identificativi della nave;
- Quantitativo e tipologia dei rifiuti conferiti;
- Data e ora del conferimento;
- Targa del veicolo o dati identificativi del mezzo nautico impiegati per il conferimento dei rifiuti.

ARTICOLO 7 (Residui del carico)

Per i **residui del carico** l'obbligo del conferimento è subordinato all'attribuzione ai residui del carico della qualifica di rifiuti da parte del titolare dello stesso carico (comandante della nave, ricevitore, spedizioniere, assicurazione ecc.).

In mancanza di tale attribuzione i residui del carico sono considerati carico a tutti gli effetti e si applica la relativa disciplina commerciale e fiscale.

Dal momento dell'attribuzione della qualifica di rifiuto i materiali di cui trattasi seguono la disciplina giuridica dei rifiuti e, se presenti a bordo, devono essere conferiti alla Ditta individuata per la gestione del rifiuto - preventivamente reperita dalle Agenzie marittime raccomandatarie delle navi e/o dagli altri soggetti interessati - iscritta nel registro ex art. 68 del Codice della Navigazione e all'Albo nazionale gestori ambientali in conformità all'art. 212 comma 5 del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152.

I residui solidi depositati in porto, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, verranno trasportati allo smaltimento con oneri a carico dell'ultimo titolare del carico o del soggetto che ha richiesto lo sbarco o che ha abbandonato il materiale e, in via sussidiaria, dall'impresa portuale che ha effettuato il deposito. I residui del carico sono costituiti generalmente da carico avariato o che ha perso le caratteristiche commerciali ed è stato rifiutato dal ricevitore oppure, infine, da carico rimasto a bordo dopo la pulizia delle stive.

I residui del carico devono essere analizzati prima di essere portati fuori dal porto per la preventiva individuazione dell'impianto di smaltimento. I codici dei residui del carico seguono quelli della merce da cui derivano tali rifiuti. Inoltre, i residui del carico in banchina dovranno essere rimossi entro un'ora dall'ultimazione delle oo/cc.

Come stabilito nell'allegato II della convenzione Marpol, lo smaltimento dei rifiuti è disciplinato dalla convenzione MARPOL prevedendo obbligatoriamente il conferimento di tali rifiuti nel porto di scarico prima che venga caricato il nuovo carico, o consentendo in alternativa lo scarico in



Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

mare a determinate condizioni. A seconda della sostanza, il conferimento dei residui del carico disciplinati dall'allegato II della convenzione Marpol è obbligatorio prima della partenza, fatte salve le procedure e i controlli stabiliti a norma delle regole 13 e 16 dello stesso allegato.

I residui del carico di cui all'allegato II della convenzione Marpol, contenenti sostanze di categoria X, e sostanze di categoria Y galleggianti persistenti ad alta viscosità e sostanze Y ad alta viscosità o soddisfacenti, sono disciplinati dall'obbligo di prelavaggio e conferimento di tali rifiuti in un impianto portuale di raccolta di cui alle regole 13 e 16 dell'allegato II della convenzione Marpol.

Rientrano nella categoria di cui al presente punto anche i rifiuti liquidi costituiti da:

- a) *residui del carico delle navi costituiti dalle acque di zavorra venute a contatto con il carico o con i suoi residui e dalle acque di lavaggio (miscele di acque marine lacustri o fluviali ed idrocarburi cd slops);*
- b) *residui del carico delle navi costituiti da prodotti chimici soggetti alla Convenzione Marpol.*

ARTICOLO 8 (Esenzioni)

L'Autorità Marittima può esentare una nave che fa scalo dagli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 del presente Regolamento, qualora vi siano prove sufficienti del rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la nave svolge servizio di linea con scali frequenti e regolari;
- b) esiste un accordo che garantisce il conferimento dei rifiuti e il pagamento delle tariffe in un porto lungo il tragitto della nave che:
 - 1) è comprovato da un contratto firmato con un porto o con un'impresa di gestione dei rifiuti e da ricevute di conferimento dei rifiuti;
 - 2) è stato notificato a tutti i porti lungo la rotta della nave ed è stato accettato dal porto in cui hanno luogo il conferimento e il pagamento, che può essere un porto dell'Unione o un altro porto, nel quale, come stabilito sulla base delle informazioni comunicate per via elettronica in tale parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13 e nel GISIS, sono disponibili impianti adeguati;
- c) l'esenzione non incide negativamente sulla sicurezza marittima, sulla salute, sulle condizioni di vita e di lavoro a bordo o sull'ambiente marino.

Nei casi di cui al periodo precedente, l'Autorità Marittima in cui è situato il porto rilascia un certificato di esenzione, in base al formato di cui all'allegato 5 del D.Lgs. 197/2021, che conferma che la nave rispetta le condizioni e gli obblighi necessari all'applicazione dell'esenzione stessa e ne attesta la durata.

Le informazioni di cui al certificato di esenzione sono riportate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 197/2021.

Fatta salva l'esenzione concessa, una nave non procede verso il successivo porto di scalo se è presente un'insufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo.



ARTICOLO 9 (Raccolta differenziata dei rifiuti a bordo)

I rifiuti prodotti dalle navi dovranno essere preventivamente suddivisi a bordo secondo le tipologie previste dalle normative nazionali ed internazionali applicabili.

Per le finalità di cui al presente articolo, il comando di bordo dovrà disporre la predisposizione di idonei contenitori di raccolta accuratamente contrassegnati per tipologia di rifiuto.

ARTICOLO 10 (Confezionamento dei rifiuti)

I rifiuti da conferire devono essere collocati in appositi sacchi stagni che dovranno essere realizzati in maniera tale che non si verifichino, durante il loro normale uso, perdite o colaggi e dovranno essere riempiti in modo tale che il loro peso e volume non ne impedisca la maneggevolezza.

I sacchi contenenti i rifiuti dovranno essere chiusi e raccolti in idonei spazi a bordo in attesa del ritiro da parte della ditta autorizzata.

Il personale di bordo dovrà adottare ogni cautela possibile affinché, durante la produzione ed il confezionamento dei rifiuti non si verifichi la dispersione anche accidentale degli stessi a bordo o nell'ambiente circostante.

I rifiuti classificati pericolosi dovranno essere confezionati conformemente alle disposizioni vigenti in materia sul territorio nazionale e separati da ogni altra tipologia di rifiuti.

ARTICOLO 11 (Rifiuti derivanti dalle attività terrestri svolte in ambito portuale)

Tutti i rifiuti non pericolosi prodotti durante lo svolgimento delle attività portuali vengono gestiti in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 12 (Registrazione delle operazioni di conferimento)

Qualsiasi unità di stazza lorda superiore a 400 Tonn. o che trasporta 15 o più persone deve essere munita del **registro rifiuti (Garbage record book)** e di un relativo **piano di smaltimento (Garbage Management plan)** in ottemperanza a quanto disposto dalla risoluzione MEPC 65 (37) del 14/9/1995.

Il comando della nave dovrà registrare tutte le operazioni connesse al conferimento dei rifiuti, nel registro (Garbage record book) previsto dall'annesso V alla MARPOL 73/78, e conservare nell'archivio di bordo la documentazione comprovante l'effettuazione di dette operazioni.



ARTICOLO 13 (Obblighi della Ditta qualificata)

La Ditta qualificata individuata dovrà:

- a) comunicare, mensilmente alla Capitaneria di Porto di Ortona, quantità e tipologia dei rifiuti raccolti durante il servizio svolto in porto. La suddetta comunicazione non sostituisce quella prevista dall'art. 189 del D. Lgs. 152/2006;
- b) detenere e compilare il registro previsto dall'art. 190 comma 1 del D. Lgs. 152/2006;
- c) essere iscritta all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'art. 212 del D. Lgs. 152/2006, ed avere la disponibilità diretta di idonei mezzi terrestri ed eventualmente nautici che gli consentano di garantire il servizio di ritiro e raccolta rifiuti nel porto di Ortona;
- d) tenere in perfetta efficienza tecnica e documentale tutti i mezzi impiegati nell'espletamento del servizio;
- e) effettuare il servizio di raccolta rifiuti con personale dipendente adeguatamente qualificato, e munito di apposite attrezzature ed indumenti atti a prevenire la trasmissione e/o la diffusione di agenti patogeni eventualmente presenti nei rifiuti ritirati.

ARTICOLO 14 (Registro di carico e scarico)

I comandanti dei pescherecci che fanno base nel porto di Ortona, dovranno tenere a bordo delle unità medesime un apposito registro (**registro di carico e scarico**) sul quale annotare ogni operazione di presa in carico e conferimento/smaltimento degli oli usati, dei filtri, delle batterie e dei rifiuti piombosi provenienti dall'attività espletata.

Sui registri, con riferimento a ciascuna operazione di carico e scarico, dovrà essere annotata la data di effettuazione della stessa, il quantitativo preso in carico o conferito ed il nominativo della ditta produttrice del rifiuto preso in carico. Il registro dovrà essere composto da pagine numerate e vidimate su ogni foglio con la sigla del Capobarca dell'unità e non dovrà riportare abrasioni o cancellature, e tutte le annotazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate entro il giorno successivo a quello in cui si effettuano le operazioni di presa in carico o conferimento.

ARTICOLO 16 (Divieti)

Nell'ambito del comprensorio portuale di Ortona, è vietato l'abbandono, il deposito e l'immissione incontrollata dei rifiuti, sia allo stato solido che liquido.

E' vietato introdurre rifiuti di qualsiasi tipo prodotti a bordo delle navi, o residui del carico di imbarcazioni di qualsiasi tipo, nelle isole ecologiche dislocate nel porto di Ortona, nei cassonetti o in qualunque altro presidio deputato alla gestione dei rifiuti urbani.



REGOLAMENTAZIONE RIFIUTI APPRODO TURISTICO

ARTICOLO 20

(Concessioni demaniali marittime assentite a sodalizi nautici e privati)

La Direzione dei sodalizi nautici e i soggetti privati, titolari di concessioni demaniali marittime, dovranno provvedere all'osservanza del predetto Regolamento e di tutte le disposizioni vigenti in materia di conferimento di raccolta e smaltimento rifiuti all'interno delle proprie aree in concessione, a mezzo di idonea Ditta individuata, così come evidenziato all'art.6 del Regolamento.